



IN BREVE n. 47 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini


*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



LA MANOVRA PREVEDE LA RIVALUTAZIONE PIENA AI TRATTAMENTI FINO A 2.1000 €
NON SI RIDUCONO LE PENSIONI PIU' ALTE QUANDO ESSE SONO IL FRUTTO DI CONTRIBUTI MAGGIORI da ItaliaOggi di venerdì 25 novembre 2022 a cura di Domenico Cacopardo, ex Consigliere di Stato (www.cacopardo.it)

LEGGI IN DOCUMENTO ALLEGATO

ALLEGATI A PARTE - Articolo di Domenico Cacopardo (documento 262 oppure 262-orig)



Queste persone da lavoratori prima hanno pagato e da pensionati poi continuano a pagare allo Stato anche tasse più alte ... !!! no comment !!! Spremuti e beffati !?!

INPS - PROCEDURA PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONGEDO PARENTALE DEI PADRI LAVORATORI AUTONOMI

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4265 del 25 novembre 2022, comunica il rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, di cui al Capo XI del [Decreto Legislativo n. 151/2001](#).

Le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del **decreto legislativo n. 105/2022**) e la data del 25 novembre 2022.

Per i periodi di congedo parentale successivi alla data del 25 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell'inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

Si ricorda che durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.

La domanda telematica di congedo parentale deve essere presentata all'Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

- sito web dell'Istituto, www.inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Con successivo messaggio sarà data comunicazione in materia di rilascio delle implementazioni informatiche che interessano l'indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, gli interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4265 del 25.11.2022 (documento 263)

INFERMIERI, SÌ ALLA PAUSA, ANCHE SENZA RICHIESTA DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO

da DoctorNews di sabato 26 novembre 2022 a cura di dott. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net

Il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è collegato al diritto alla pausa; di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

Lo dico al Corriere e risponde Aldo Cazzullo

PENSIONI - «GLI ADEGUAMENTI RIDOTTI CHE CI DANNEGGIANO» di M.A.

Caro Aldo, condivido la sua risposta (Corriere, 24 novembre) dove si parla di guerra ai lavoratori dipendenti ma direi anche ai pensionati. Il 9 novembre è stato firmato un decreto che prevedeva gli adeguamenti delle pensioni dal gennaio 2023 sulla base dell'inflazione media 2022 (3,3%) e gli scaglionamenti come previsto da una norma applicata a inizio anno dal governo Draghi. Ora questi previsti aumenti vengono ridimensionati e tagliati di 90 euro mensili per una pensione di 3.000 euro lordi, circa 2.200 netti, e di 170 euro al mese per una pensione di 5mila lordi, circa 3.300 netti, non certo pensioni d'oro. Mi sembra che si stiano mettendo le mani nelle tasche degli italiani.

Perchè non tagliamo anche le retribuzioni coi corollari e rimborsi vari veramente d'oro, o meglio di diamante, dei nostri governanti che predicano il bene colle tasche degli altri ? ... quanto hanno già dato i pensionati in questi ultimi 20 anni? Ciò che doveva essere una eccezionalità è diventata una costante abitudine. E' ora di dire: Basta!

MANOVRA - «SE C'E' BISOGNO DI FAR CASSA SI INCASSINO LE MULTE» di S.C.

A proposito della «manovra» c'è un aspetto che mi ha molto irritato e non riesco a non condividere. E' stato deciso di congelare l'adeguamento all'inflazione delle multe, previsto da leggi previgenti. Dall'altro lato si limita l'adeguamento delle pensioni alla stessa inflazione a partire dalle faraoniche 2.200 euro lordi al mese.

Sintesi: chi trasgredisce non subisce danni dall'inflazione e chi ha regolarmente pagato i contributi e parallelamente le tasse, ottiene un ristoro ridotto per la stessa inflazione. Inoltre chi ha più lavorato, più guadagnato (sciagurato!) e pagato più tasse e contributi più viene penalizzato. Questa penalizzazione colpisce forse solo gli ex lavoratori dipendenti che non sfuggono a nessuna imposizione contributiva e fiscale. Se c'è bisogno di far cassa che si raddoppino (e si incassino) le multe. E' questo un punto della bandiera di legalità di cui questo governo si è fatto portatore? Per non parlare di «pace fiscale», flat tax e del paventato ennesimo scudo fiscale ...

Corriera della Sera - Caro Direttore risponde Luciano Fontana RIVALUTAZIONE - «E' GIUSTO RIDURRE IL POTERE D'ACQUISTO DELLA MIA PENSIONE ?» di F.P.

Sono un medico, e sono andato in pensione nel 2017 (in piena applicazione della legge Fornero). Il mio stipendio, sul quale è stata calcolata la pensione, era ancora sostanzialmente quello del 2010, con aumenti bloccati da una legge del governo Berlusconi che, sebbene successivamente dichiarata anticostituzionale, ha mantenuto i suoi effetti. Ora, leggo e scopro che anche la mia pensione, per altro maturata con il versamento integrale di tutti i contributi, avrà solo il 35% di rivalutazione, per poter mandare in pensione persone che non hanno ancora i requisiti contributivi. Mi sento offeso come persona e come professionista, sia per lo scarso riconoscimento economico del lavoro svolto durante gli anni di attività, sia ora come pensionato, come se fosse giusto diminuire il potere d'acquisto della mia pensione. E, allo stesso tempo vedo cartello condonate e agevolazione dei pagamenti in contanti (io ho sempre avuto lo stipendio accreditato in banca, libera professione in moneta compresa, e mi era molto più comodo pagare con sistemi elettronici). Esprimo la rabbia, sterile rabbia, anche se so che non servirà.

ATTENZIONE ALLE USCITE ANTICIPATE PER LA BUONASCITA NEL PUBBLICO IMPIEGO da PensioniOggi

Per i dipendenti pubblici che usufruiranno della prestazione è confermato lo slittamento dei termini di pagamento del TFS/TFR che decorreranno dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:

- 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi);
- 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Resta ferma la facoltà di chiedere l'anticipo (pagando un interesse e le spese) del TFS/TFR maturato sino a 45mila euro dal sistema bancario.

Nel privato nessun slittamento.

TAGLI SU TAGLI SULLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Disegno di Legge di Bilancio 2023:

- 1) incrementare l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS;

2) rivedere il meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 adottando un sistema che penalizza le pensioni oltre 4 volte il minimo Inps, con un criterio di calcolo della perequazione più sfavorevole perché applicato, in percentuale, sull'importo complessivo delle pensioni (come era successo anche in precedenza fino al 2021) e non a scaglioni del montante delle pensioni, come invece era inizialmente e ripristinato.

BIENNIO 2020-2021 <i>Legge n. 160/2019, art. 1, comma 477</i>	PER IL 2022 <i>Legge n. 160/2019, art. 1, comma 478</i>	BIENNIO 2023-024 <i>Disegno di legge di Bilancio 2023</i>
in percentuale sull'importo complessivo	in percentuale a scaglioni del montante della pensione	in percentuale sull'importo complessivo
100% dell'adeguamento per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS	100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo INPS	100% sulle pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS
77% per le pensioni di importo superiore a 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo INPS	90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS	80% sulle pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS
52% per i trattamenti superiori a 5 a fino a 6 volte il trattamento minimo INPS	75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS	55% sulle pensioni tra 5 e 6 volte il trattamento minimo INPS
47% per i trattamenti superiori a 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo INPS		50% sulle pensioni tra 6 e 8 volte il trattamento minimo INPS
45% per le pensioni superiori a 8 e fino a 9 volte il trattamento minimo INPS		40% sulle pensioni tra 8 e 10 volte il trattamento minimo INPS
40% per le superiori a 9 volte il trattamento minimo INPS		35% sulle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS

MANOVRA LEGGE BILANCIO: LA BOZZA FINALE

Pronta la bozza finale del ddl Bilancio 2023.

Soldi a destra e sinistra e il solito taglio sulle pensioni.

Vedi articolo 58 e non ti arrabbiare ...

ALLEGATI A PARTE - Art.48 Disegno legge bilancio 2023 (documento 264)

MEDICI. ENPAM DÀ IL VIA LIBERA AL BILANCIO PRECONSUNTIVO 2022 CON UN RISULTATO NEGATIVO DI 564 MLN. PER ORA NESSUN AUMENTO QUOTA A

L'Ente previdenziale: "Il risultato negativo risente degli effetti del conflitto russo-ucraino, dell'esplosione dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari e della conseguente

impennata dei tassi d'interesse". Rinviata invece ad aprile la decisione sull'aumento della Quota A. Esaminato una proposta di riforma del contributo minimo obbligatorio di Quota A, fissando il voto al prossimo aprile.

I versamenti del 2023 restano invece quelli previsti in base all'inflazione e alle norme in vigore: dai 129 euro annui per gli studenti iscritti facoltativamente ai 1.734 euro all'anno per i contribuenti con più di 40 anni d'età.

PASSATO ALLA DIPENDENZA, QUALE DOMANDA COMPILARE da Enpam
Previdenza n.28 del 25 novembre 2022 - Lettere al giornale

Quesito al Giornale

Sono un medico specialista ambulatoriale passato alla dipendenza e fra pochi mesi andrò in pensione. Nella domanda per la pensione non si fa riferimento agli specialisti passati alla dipendenza. La procedura tra l'altro mi chiede anche i cedolini paga degli ultimi anni, mentre per me che sono un dipendente i contributi già risultano. Devo compilare il modulo ugualmente?

Gentile Dottore,

per fare domanda di pensione come ambulatoriale passato alla dipendenza deve comunque usare il modulo degli specialisti ambulatoriali che trova nella sua area riservata. La procedura di domanda non prevede l'obbligo di allegare i cedolini, quindi sicuramente non dovrà farlo.

**PENSIONI - UNA CENSURA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IGNORATA**

La Corte Costituzionale, con sentenza n.70/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, motivando detta decisione con apodittica chiarezza: ***"L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost."***

**IL DIRIGENTE HA DIRITTO ALLA INDENNITÀ PER FERIE NON
GODUTE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO** da DoctorNews
di mercoledì 30 novembre 2022 a cura di avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net

Il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie,

ha diritto ad una indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il relativo diritto prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione e, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.

IPOTESI PEREQUAZIONE PENSIONI 2023 E 2024: UNA PATRIMONIALE DI FATTO a cura di Carlo Sizia, Stefano Biasioli e Michele Poerio

Pensioni: osservazioni critiche e documentali sul ddl Bilancio 2023.

Il disegno di legge finanziaria in elaborazione prevede un forte “taglio” sulla rivalutazione delle pensioni oltre i 2.102 €/mese lordi (4 volte il minimo INPS), in particolare sulle pensioni oltre 5.253 €/mese (10 volte il minimo INPS di 525,38 €).

E così **solo per le pensioni fino a 4 volte il minimo anzidetto (2.102 € lordi/mese) la rivalutazione 2023 sarebbe del 100%** (che, secondo le valutazioni provvisorie dell'ISTAT e recepite previsionalmente dal Mef, equivarrebbe al +7,3%), mentre **per le pensioni di importo tra 2.102 e 2.627 € (da 4 a 5 volte il minimo) la rivalutazione scende all'80% sull'intera misura della pensione, cioè + 5,84%; per quelle tra 2.627 e 3.152 € (da 5 a 6 volte il minimo) la rivalutazione scende al 55%, cioè + 4,01%; per quelle tra 3.152 e 4.203 (da 6 a 8 volte il minimo) la rivalutazione si ferma al 50%, cioè a + 3,65% ; per quelle tra 4.203 a 5.253 € (da 8 a 10 volte il minimo) la rivalutazione scende al 40%, cioè al + 2,92%; infine per la sesta fascia di pensione (quella oltre 5.253 € lorde, cioè oltre 10 volte il minimo INPS) la rivalutazione si ferma al 35%, cioè a + 2,55%.**

Questo sistema di perequazione è nettamente peggiorativo rispetto al meccanismo consolidato di cui alla legge 388/2000 (ripristinato dal Governo Draghi per il 2022) e riprende, invece, il criterio della legge 147/2013 (Governo Letta), infatti l'incremento avviene (ed in misura percentualmente decrescente) sulla base dell'intero importo della pensione goduta, anziché in misura distinta (a scaglioni, cioè) per i diversi importi di una singola pensione, garantendo almeno la rivalutazione piena di una quota-parte della stessa.

Anche ammesso (e non concesso) che avesse una logica passare dallo scaglionamento della rivalutazione attuale da tre percentuali (100%, 90%,75% rispettivamente per le pensioni fino a 4 volte il minimo, tra 4 e 5 volte il minimo ed oltre le 5 volte) alle 6 prossime fasce di reddito previdenziale con unico e crescente abbattimento percentuale sull'intero importo, ciò ha determinato il paradosso che, ad esempio, per le pensioni oltre le 10 volte il minimo, la rivalutazione per il prossimo biennio si fermerebbe al 2,55 % rispetto agli indici accertati di svalutazione, mentre con gli scaglionamenti percentuali distinti in 3, oppure 6 classi percentuali, avrebbe consentito almeno il recupero da circa il 4 al 6%, a seconda dell'articolazione in 6 oppure 3 classi e della misura della propria pensione, rispetto al 7,3% previsto solo per le pensioni fino a 4 volte il minimo.

Ma che senso ha garantire una perequazione (che dovrebbe assicurare la sostanziale invarianza del potere d'acquisto del proprio reddito previdenziale) quando si assicura nel 2023, con almeno un anno di ritardo, il recupero, per le pensioni oltre le 10 volte il minimo INPS, del 35% della svalutazione registrata (+2,55% rispetto al 7,3%), con l'aggravante che il provvedimento che criticiamo vale per il biennio 2023 e 2024, cioè in un periodo di alta svalutazione, addirittura a due cifre negli ultimi mesi del 2022, a conferma della sottostima del +7,3 del recupero oggi previsto, salvo conguaglio a inizio 2024?

E che dire del fatto, ad esempio, che i titolari di pensioni tra 4 e 5 volte il minimo, rispetto ai colleghi tra 5 e 6 volte il minimo, in virtù dei cervellotici criteri di rivalutazione in esame (che contestiamo), che fissano per loro quasi il 2% di rivalutazione in più, si troveranno alla fine del prossimo biennio verosimilmente con una pensione maggiore rispetto a chi, nella vita lavorativa, ha avuto retribuzioni, contribuzioni, responsabilità e meriti maggiori? Che ne è del principio, più volte

ribadito dalla Corte, che la pensione non è che retribuzione differita e che la retribuzione esige proporzionalità rispetto a qualità e quantità di lavoro?

Alla fine del 2024 (se le ipotesi di rivalutazione delle pensioni medio-alte saranno confermate) potremo dire con certezza che negli ultimi 17 anni (2008-2024) tali pensioni non sono state rivalutate, o fortemente sotto rivalutate, in 13 degli anzidetti anni (76,47% del periodo): questo accanimento dei legislatori ha fatto del ceto medio, e delle classi dirigenti, delle categorie discriminate sotto il profilo della rivalutazione previdenziale, senza alcun riguardo agli avvertimenti della Corte circa la reiterazione di provvedimenti di sospetta illegittimità. Ed alla Corte dovremo nuovamente adire, malauguratamente, se non si porrà rimedio.

Riteniamo naturalmente legittimo che si possa mirare all'aumento delle pensioni minime, anche oltre il 7,3%, ma le risorse debbono derivare dalla fiscalità generale, non dai tagli delle rivalutazione delle pensioni medio-alte: in questo caso si tratterebbe di una patrimoniale di fatto sulle pensioni, senza nemmeno le garanzie della generalità del prelievo tributario e della proporzionalità dello stesso, con evidenti distonie tra diritti acquisiti veri e consolidati e diritti virtuali, presunti, promessi. Peraltro dai saldi di bilancio, ancora in fase di aggiustamento, non risulta alcuna osmosi tra tagli delle pensioni medio-alte e pensioni minime da incrementare, anche a fronte di lavoro dubbio, o comunque di inadeguata contribuzione.

Infine, sul piano strettamente politico, è possibile che gli esponenti del Governo Meloni non si rendano conto che i titolari di trattamenti previdenziali medio-alti:

- appartengono alla categoria di contribuenti che contribuiscono in misura largamente maggioritaria al gettito IRPEF, e gran parte degli incrementi concessi tornerà al Fisco?
- non usufruiscono di “sconti in bolletta”, o altre regalie o riguardi?
- non sono toccati, ordinariamente, dai tagli al “cuneo fiscale” o da altre forme di decontribuzione?
- pagano sovente di tasca propria le prestazioni sanitarie, anche quelle che dovrebbero essere pubbliche e gratuite?
- sono proprio i loro elettori tradizionalmente più fedeli, che oggi vengono così ripagati?
- non credono più alla “foglia di fico” della “solidarietà”, dietro cui si nascondono i politici, visto che si tratta di coercizione imposta e ripetuta?
- sanno di essere “soggetti fragili per definizione”: per ragione di età (ultra 70 od 80enni); per pluripatologie; per invalidità; per dover supportare un sistema di welfare, spesso insufficiente, a favore di figli e nipoti, ecc., ecc.?
- non riescono a credere, infine, che si potesse fare di peggio del Governo Letta (2013), che il taglio alle rivalutazioni delle pensioni medio-alte (oltre 9 volte il minimo) aveva limitato al -40% (anziché al -35%), da parte di un Governo di Centro-destra, mentre l'attacco al ceto medio ed alle categorie dirigenti è abituale (o era?) da parte dell'ideologia catto-comunista secondo cui anche i ricchi, pardon “meno poveri”, devono piangere (ricordate Bertinotti)? Ma almeno, ai tempi di Letta, la svalutazione era meno alta e le discriminazioni meno laceranti.

Ripensateci quindi, Governo e Parlamento, perché il consenso è facile da acquisire (con richiami alla coerenza, alla valorizzazione del merito, alle promesse di cambiamento) ma altrettanto facile da perdere quando le promesse diventano disillusioni ed i fatti non confermano le parole. Chiedete ai Vostri Colleghi che hanno già avviato tale percorso a ritroso, certo poco glorioso.

Ricordiamoci che il taglio sulle pensioni non solo penalizza nell'anno di attuazione, ma si consolida anche negli anni successivi e coi tagli + tagli le pensioni nel tempo si impoveriscono sempre di più perdendo il loro originario potere di acquisto.

L'inflazione impoverisce il potere di acquisto che in attività lavorativa può essere recuperato con la contrattazione, mentre per i pensionati con la

perequazione automatica che dovrebbe garantire un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, ma se la tagli ...

Tabella 1 – La rivalutazione delle pensioni all’inflazione nel tempo

Classe importo pensione/ Anno	legge di base	1996 Prodi	1997-1998 Prodi - D'Alema	1999-2001 Amato	2002-2008 Berlusconi (01/06); Prodi (06/2.08)	2009-2010 Berlusconi (5.08/11.11)	2011	2012-2013 Monti (11.11/4.13) Letta (4.13/2.14)
Riferimento normativo	legge n. 388/2000		L. 449/97 - 448/98	L. 449/97 - 448/98	L. 388/2000 che richiama L. 448/98	L. 247/2007 e D.L. 81/2008	L. 388/2002	D.L. 201/2011
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte il TM	100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	0% (4) 40%
da 4 a 5 volte il TM	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	0% (4) 20%
da 5 a 6 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0% (4) 10%
da 6 a 8 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0%
da 8 a 9 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%
da 9 a 10 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%
Oltre 10 volte il TM	75%	75%	75% (2)	100%	75% (3)	75%	75%	0%
inflazione in %		3,90%	1997 1,70% 1998 2,00%	1999 1,70% 2000 2,50% 2001 2,80%		2010 1,5%	2,80%	2013 1,2%

Classe importo pensione/Anno	2014 Letta	2015 Renzi (2.14/12.16)	2016	2017-2018 Gentiloni	2019 Conte	2020-2021 Conte Bis	2022 Draghi (5)	2023 Meloni
Riferimento normativo	L. 147/2013	L. 147/2013 e L. 208/2015	D.L. 65/2015 in L. 109/2015	L. 147/2013 e L. 208/2015	L. 145/2018	L. 160/2019	L. 160/2019 (art.34 L.448/1998)	
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte il TM	90%	8%	20%	95%	97%	100%	100%	100%
da 4 a 5 volte il TM	75%	4%	10%	75%	77%	77%	90%	80%
da 5 a 6 volte il TM	50%	2%	5%	50%	52%	52%	75%	55%
da 6 a 8 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	47%	47%	75%	50%
da 8 a 9 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	45%	45%	75%	40%
da 9 a 10 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%	40%	75%	40%
Oltre 10 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%	40%	75%	35%
inflazione in %	0,20%	0,10%	-0,10%	2017 1,2% 2018 1,1%	2019 0,5%	2020 0,0% 2021 1,7%		

(1) Per TM si intende "Trattamento Minimo"; il trattamento al minimo è pari per l'anno 2020 e 2021 a 515,58 euro lordi per 13 mensilità e per il 2022 a 524,34 euro lordi per 13 mensilità. (2) In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica per il 1998, la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il TM è stata azzerata. (3) In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), per il solo 2008, la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM, è stata azzerata. (4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il TM, 20% da 4 fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo 2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014 con legge n. 147, che verranno corrisposte dall'agosto 2015 in poi. (5) In base all'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione per l'anno 2020), dove all'art.1, comma 478, si legge: "A decorrere dall'1 gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Fonte: Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali – Il Punto: Pensioni, come si rivalutano dal 2023 di Michaela Camilleri

Vedi in [Pensioni, come si rivalutano dal 2023 \(itinerariprevidenziali.it\)](https://www.itinerariprevidenziali.it)

LA MANOVRA BRUTALE SULLE PENSIONI - LA PREVIDENZA PUÒ DIVENIRE STRUMENTO DI DISCRIMINAZIONE

a cura di Michele Carugi - socio ALDAI-Federmanager e componente del Comitato di redazione Dirigenti Industria

La coalizione che costituisce l'attuale Governo ha impostato buona parte della sua campagna elettorale e ricerca del consenso sulla promessa di riduzione delle tasse.

Il difetto delle promesse fatte in campagna elettorale è che non costituiscono un impegno effettivo, perché nessun politico, da tempo ormai, sente il dovere morale di mantenere ciò che promette.

Le promesse stesse, inoltre, sono sempre estremamente vaghe e gli organi di informazione non contribuiscono a incalzare nel modo dovuto i candidati i quali, stante il nostro sistema elettorale, hanno poco collegamento diretto con gli elettori.

Accade così che l'altisonante promessa di ridurre il carico fiscale si risolve nello spostamento di esso da una parte all'altra della popolazione, mentre il governo può presentarsi in pubblico affermando di avere tenuto fede alle proprie promesse.

Nella realtà, i numeri dicono ben altro; infatti la legge finanziaria che verrà sottoposta all'approvazione del Parlamento riduce significativamente il carico fiscale sui lavoratori autonomi estendendo da 65.000 € a 85.000 € la fascia dei ricavi con aliquota impositiva 15% sui redditi da essi generati. In tale regime forfettario lo Stato assume che il lavoratore autonomo abbia avuto costi deducibili pari al 22% dei ricavi e quindi un reddito annuo di circa 66.000 €. Su di esso dovrà versare contributi INPS (26 %) per circa 13.500 € e pertanto le imposte da versare per chi starà entro il nuovo limite saranno circa 8.000 €.

Per raffronto, un lavoratore dipendente a fronte di un costo annuo per l'azienda di 85.000 € avrà una Retribuzione Annuale Lorda di circa 58.000 € al netto dei contributi previdenziali (31 %) e detrazioni che si possono ipotizzare al 19% di 13.500 € (mutuo, pensione integrativa e spese scolastiche per due figli, 2.500 € di spese mediche); le sue imposte da versare saranno pertanto circa 16.000 €.

A parità di costo del lavoro quindi, i redditi netti annuali saranno di 44.000 € per l'autonomo e 42.000 € per il dipendente, sostanzialmente allineati, con il vantaggio per il dipendente di avere ferie e malattie retribuite e una pensione leggermente migliore, per l'autonomo, di avere un certo margine sui costi che potrebbero non arrivare al 22 % del fatturato.

Fin qui, quindi, tutto bene, la riduzione dell'imposizione fiscale sugli autonomi era dovuta, era stata promessa ed è pianificata nella legge finanziaria; peraltro la sola inflazione reale del 2022 (12 % circa) suggerirebbe che il fatturato equivalente a quello di 65.000 € negli anni precedenti sia ora di 73.000 €, quindi l'estensione dell'aliquota 15% a 85.000 € va in parte a compensare il fiscal drag. Quello che però non è stato detto in campagna elettorale è che la riduzione delle imposte ai lavoratori autonomi sarebbe stata finanziata aumentando le imposte dei pensionati, in alcuni casi di moltissimo.

Si obietterà che le aliquote fiscali sui redditi da pensione non sono variati, ma si deve tenere conto dei redditi reali, cioè del potere di acquisto dei redditi stessi.

Tale potere d'acquisto è decurtato dall'inflazione; se per i lavoratori dipendenti ci sono possibilità di recuperarlo tramite la contrattazione collettiva e quella individuale, per i pensionati l'unico strumento è la rivalutazione annuale. La legge finanziaria 2022 in questo senso è semplicemente micidiale; innanzitutto presume che l'inflazione sia stata del 7,3 % e non del 12 % e quindi in partenza pianifica una decurtazione reale del 4,7 % per tutte le pensioni, andando nella direzione opposta a quella adottata per i lavoratori autonomi e trattenendo lauta parte del fiscal drag nelle casse dello Stato; secondariamente riduce progressivamente quell'incremento fino quasi ad annullarlo. Il risultato è che le pensioni perdono reddito in valori percentuali che vanno dal 3 % circa per le minime (che avranno un incremento superiore al 7,3 %) a oltre il 9 % per le pensioni più alte.

In termini reali questo significa, di fatto, aumentare tutte le aliquote fiscali gravanti sulle pensioni, a partire, si badi bene, da pensioni appena superiori a 2.100 € lordi e senza alcun riferimento alle storie contributive.

I dettagli per fasce di reddito di questa manovra spietata sono nella tabella seguente.

Importo pre-rivalutazione	Reddito mensile lordo (€)										
	524 (minime)	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
Valore rivalutazione	46	73	110	146	146	120	128	146	131	146	140
Valore % rivalutazione	8,78%	7,30%	7,30%	7,30%	5,84%	4,00%	3,66%	3,65%	2,92%	2,92%	2,55%
% inflazione	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Perdita reale percentuale	3,22%	4,70%	4,70%	4,70%	6,16%	8,00%	8,34%	8,35%	9,08%	9,08%	9,45%

La prima osservazione è che l'articolazione delle rivalutazioni per fasce di reddito è congegnata talmente male che pensioni di determinate fasce hanno aumenti inferiori a quelle delle fasce precedenti non solo in termini percentuali, ma persino in valore assoluto; ciò è causato dalla maldestra (e inaudita) applicazione delle decurtazioni sull'intero importo delle pensioni e non per scaglioni di valore. Per fare esempi pratici di questo, calcoli alla mano, vi saranno casi nei quali una pensione ne "sorpasserà" un'altra per merito dell'algoritmo; una pensione da 2.773 € lordi diventerà di 2.855, superando in importo una di 2.775 che diventeranno 2.831; analogamente, una pensione da 5.255 € passerà a 5.408, superandone una da 5.260 che diventeranno 5.394. Si tratta probabilmente di superficialità o insipienza nel progettare il meccanismo.

Non si può, invece, invocare l'errore nel principio generale. Qui, coscientemente, il Governo ha deciso di utilizzare le pensioni come strumento per finanziare le misure promesse alla sua principale base elettorale, ben consapevole che questo avrebbe significato tagliare per sempre le pensioni in percentuali estremamente significative.

Altri Governi, precedentemente, hanno bloccato le rivalutazioni delle pensioni più alte senza un motivo razionale, ma, almeno si era in presenza di inflazione molto bassa; l'operazione attuale, che ingessa la rivalutazione per due anni in presenza di un'inflazione che potrebbe continuare a fare molto male anche nel 2023, è quantomeno cinica.

In conclusione, il Governo bastona i pensionati come mai in precedenza e, nel farlo, lancia anche un segnale ben preciso ai lavoratori attivi che stanno ora versando i contributi per una futura pensione: quella che dovrebbe chiamarsi previdenza può divenire in questa nazione uno strumento di discriminazione; fate le vostre valutazioni.

CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGO VACCINALE A TUTELA DELLA SALUTE

Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 1° dicembre 2022

La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, di svolgere l'attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.

Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario.

Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.

È quanto rende noto l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze.

PARLAMENTO - BOZZA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Il testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023.

[**bozza Legge Bilancio 2023**](#)

PENSIONI - I VITALIZI DEI PARLAMENTARI FUORI DAL PERIMETRO DELLA CONSULTA

La nuova disciplina dei vitalizi degli ex senatori (ridotti per effetto dell'applicazione del regime contributivo anche ai trattamenti maturati prima del 2012 e già in godimento) e la sua compatibilità con i principi generali in materia di previdenza, stabiliti dalla Costituzione, non può essere sindacata dalla Corte costituzionale. Ogni decisione spetta al Consiglio di Garanzia del Senato.

Corte Costituzionale sentenza n.237 dep. il 28.11.2022 in G.U. 30.11.2022 n.48

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 28 novembre 2022

RIDUZIONE DEI VITALIZI DEGLI EX SENATORI: LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL CONSIGLIO DI GARANZIA DEL SENATO

La nuova disciplina dei vitalizi degli ex senatori – ridotti per effetto dell'applicazione del regime contributivo anche ai trattamenti maturati prima del 2012 e già in godimento – e la sua compatibilità con i principi generali in materia di previdenza, stabiliti dalla Costituzione, non può essere sindacata dalla Corte costituzionale. La rideterminazione dei vitalizi è infatti disposta con un regolamento minore del Senato (la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 16 ottobre 2018, n. 6), che non rientra tra gli atti con forza di legge, sottoposti, ai sensi dell'art. 134 Cost., al proprio giudizio. Esso è, invece, sindacabile direttamente dagli organi di autodichia del Senato, nell'ambito di un procedimento di natura sostanzialmente giurisdizionale, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio. È quanto si legge nella sentenza n. 237 depositata oggi (redattrice Maria Rosaria San Giorgio), in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato, nei confronti della citata deliberazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117 della Costituzione. La Corte ha, tuttavia, precisato che gli emolumenti, dovuti al termine dell'incarico elettivo, «investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuiscono ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione» e scongiurano «il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, [...] possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale». Fin dalla sua istituzione, il vitalizio ha avuto un regime speciale, definito con regolamenti interni delle Camere. La Corte costituzionale afferma che la sua previsione con legge assicurerebbe «un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare», oltre a garantire che quell'atto normativo potrebbe essere scrutinato dalla stessa Corte. Sono, poi, state dichiarate inammissibili anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della norma di legge (l'art. 26, comma 1, lettera b, della legge n. 724 del 1994) che si è limitata a sopprimere ogni regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi spettanti agli ex parlamentari. Non è stata fornita alcuna motivazione – ha osservato la Corte – sul perché si riteneva di dover fare applicazione di una disposizione che riguardava il trattamento fiscale

dei vitalizi, in un giudizio in cui è contestata la rideterminazione in senso peggiorativo dei vitalizi già in godimento dei senatori.

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato a Palazzo Piacentini, nel 90° anniversario dell'inaugurazione**
Data di emissione: 30 novembre 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato alla Medicina di genere**
Data di emissione: 29 novembre 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a CONFAPI, nel 75° anniversario della costituzione**
Data di emissione: 28 novembre 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Monica Vitti**
Data di emissione: 25 novembre 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Carla Fracci**
Data di emissione: 25 novembre 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Milva**
Data di emissione: 25 novembre 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Franco Battiato**
Data di emissione: 25 novembre 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Lina Wertmüller**
Data di emissione: 25 novembre 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Raffaella Carrà**
Data di emissione: 25 novembre 2022

LO DICO AL CORRIERE - PENSIONI «I SOLDI CHE RICEVIAMO NON SONO REGALIE» di A.L.

Da buon pensionato, riflettevo sull'intervento governativo a modifica delle percentuali di riduzione della perequazione. Da un lato mi chiedo: trattasi di una nuova formula di solidarietà sociale (per finanziare futuri pensionamenti più favorevoli), o semplicemente la conferma di una modalità facile e sicura, l'ennesima, per recuperare nuovi fondi? Oppure si tratta di una discriminazione sociale? Le pensioni credo non debbano essere considerate regalie. A seconda delle opportunità del momento,

gli anziani pensionati o sono considerati aiuto previdenziale (e previdenziale ...) per le giovani generazioni o serbatoi a cui attingere voti e facili finanziamenti.